

**Corte Suprema di Cassazione, Sez. Prima Civ., C. Carnevale, Pres., U.R. Panebianco, A. Ceccherini, G. Gilardi, Cons., R. Bernabai, Cons. Rel., 13 giugno 2008, n. 16022
[Lodovico Rosnati c. Ilaria Fioroni]**

TESTO DELLA SENTENZA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Rosnati Lodovico, elettivamente domiciliato in Roma ..., presso l'avvocato Pernazza Federico, rappresentato e difeso dall'avvocato Delitala Antonio, giusta procura in calce al ricorso; -
ricorrente -

contro

Fioroni Ilaria;

- intimata -

e sul 2° ricorso n° 09888/05 proposto da:

Fioroni Ilaria, elettivamente domiciliata in Roma ..., presso l'avvocato Smargiassi Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Consolo Claudio, Giuffrida Antonio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Rosnati Lodovico, elettivamente domiciliato in Roma ..., presso l'avvocato Pernazza Federico, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Violi Alessandra, Scorbatti Elena, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale; - controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2198/04 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 20/07/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2008 dal Consigliere Dott. Renato Bernabai;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Pernazza Federico che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Consolo Claudio che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7 Aprile 1999 il sig. Rosnati Lodovico conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la ex moglie Fioroni Ilaria, esponendo

- che, a seguito di divorzio dichiarato in Inghilterra, luogo di residenza familiare, in data 23 settembre 1997, era stato costituito in favore delle figlie minori il "Trust O. and M." per l'amministrazione della casa familiare sita a Londra, con nomina congiunta dei genitori a coamministratori (*trustees*), la cui convenzione istitutiva era stata poi modificata nel 1998 quando la Fioroni, insieme con le figlie, si era trasferita dapprima a Roma e poi a Milano;

- che la convenuta aveva violato le più elementari norme di correttezza amministrativa, conducendo in locazione un appartamento lussuoso, le cui spese, senza documentazione, addebitava al trust.

Tutto ciò premesso, chiedeva la dichiarazione di decadenza dell'ex moglie dalla carica di coamministratrice, con nomina di altro trustee, o in subordine, l'accertamento dell'obbligo di osservare scrupolosamente gli obblighi di buona amministrazione.

Costituitasi ritualmente, la Fioroni eccepiva la carenza di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e

Riproduciamo il testo della sentenza dal suo originale.

La sentenza della Corte d'Appello di Milano, 20 luglio 2004, impugnata, può leggersi in questa Rivista, 2005, 87. La sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, 20 ottobre 2002, può leggersi ivi, 2003, 265.

contestava, nel merito, la fondatezza della domanda. In via riconvenzionale, chiedeva la rimozione dell'attore dal ruolo di coamministratore, lamentando che egli avesse rifiutato di collaborare alla gestione del trust.

Con sentenza 20 Ottobre - 21 Novembre 2002 il Tribunale di Milano revocava sia l'attore, che la convenuta dall'incarico di coamministratori del trust, nominando in loro vece due avvocati del foro di Milano; rigettava ogni ulteriore domanda *hinc et inde* proposta e compensava per intero le spese di giudizio.

Motivava che entrambi i genitori avevano violato gli obblighi di lealtà e correttezza, nella specie particolarmente intensi in tema di amministrazione fiduciaria, attuando una serie di comportamenti pregiudizievoli per le posizioni soggettive delle figlie minori: con particolare riguardo all'obbligo di conservazione dell'immobile (lasciato vuoto ed infruttifero, invece che locato a terzi), di tenere un'adeguata contabilità (con omesse dichiarazioni fiscali ed inadempimento degli obblighi di corrispondere gli onorari professionali agli avvocati inglesi che avevano prestato assistenza legale) ed imparzialità dando prova, entrambi, di esasperata conflittualità nel disattendere il suggerimento del giudice di delegare a terzi i poteri di amministrazione, come suggerito dal giudice.

La Corte d'appello di Milano con sentenza 7-20 Luglio 2004 rigettava il successivo gravame del Rosnati e quello incidentale della Fioroni, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Motivava

- che nessuna delle parti aveva offerto la prova dell'altrui responsabilità esclusiva per le inadempienze accertate. Rilevava, quanto al Rosnati, che la corrispondenza prodotta proveniva da lui stesso o dal suo difensore; che egli non aveva censurato l'addebito di violazione dell'obbligo di imparzialità ed aveva positivamente violato il ruolo fiduciario, mostrando di non tenere in considerazione la posizione di cobeneficiaria del trust spettante alla ex moglie. Quest'ultima, a sua volta, non aveva assolto l'onere della prova liberatoria dalla presunzione di corresponsabilità ed era colpevole dell'omessa locazione dell'appartamento londinese per il periodo successivo al 18 Dicembre 2000.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Rosnati, illustrato da successiva memoria, deducendo

1) la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e carenza di motivazione perché la Corte d'Appello di Milano aveva ritenuta la sua corresponsabilità in base a fatti non allegati dalla controparte, dato che la domanda riconvenzionale di revoca dell'amministrazione era stata fondata unicamente sulla affermata inadempienza di obblighi di natura economica, senza riferimento ad ulteriori regole di correttezza.

2) la violazione degli articoli 112 cod. di rito e 1362 e 1366 cod. civ. e la motivazione insufficiente e contraddittoria, per omesso esame di documenti decisivi che dimostravano che egli si era, per contro, diligentemente attivato per eliminare le inadempienze accertate nella gestione del trust. Queste erano invece dovute esclusivamente all'ostruzionismo della coamministratrice, del cui ruolo egli aveva tenuto conto, proprio invocando inutilmente un atteggiamento collaborativo, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale.

3) La violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. per omessa condanna alla rifusione delle spese processuali e dell'ausiliario di giustizia esperto di *common law*, incaricato dal Tribunale di Milano di illustrare i principi di diritto inglese in tema di trust.

Resisteva con controricorso la Fioroni, che proponeva altresì ricorso incidentale, ex art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civile, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del regime delle preclusioni processuali, data la novità inammissibile dei fatti posti tardivamente a sostegno della domanda attrice, accolta in sentenza.

All'udienza del 14 aprile 2008 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso incidentale (n. 9888 R.G. 2005) al ricorso principale (n. 6666 R.G. 2005), essendo entrambi proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Il primo motivo del ricorso principale e il motivo unico del ricorso incidentale devono essere esaminati congiuntamente, concernendo la medesima questione di diritto, sia pure proposta da angoli visuali speculari. Entrambe, infatti, censurano il vizio di ultrapetizione per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella dichiarazione di decadenza dalla carica di coamministratore rispettivamente irrogata per violazione degli obblighi di correttezza nella gestione del trust: sotto il profilo che la Corte d'Appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, avrebbe

posto a base dell'accertamento fatti diversi da quelli *hinc et inde* allegati come *causa petendi* delle reciproche domande di revoca.

La doglianza si rivela infondata.

Il principio che la domanda fondata sull'allegazione di fatti sia eterodeterminata e pertanto non possa essere accolta per ragioni diverse da quelle prospettate si deve correlare con l'oggetto specifico del contendere, rappresentato, nel presente giudizio, dalla richiesta di revoca giudiziale da un *munus* di diritto privato finalizzato, peraltro, alla tutela di interessi di figli minori trascendenti la libera disponibilità delle parti.

Tale incarico non si sostanzia ed esaurisce nel compimento di un singolo atto giuridico (come nel mandato), bensì in una attività multiforme e continua che deve essere sempre improntata a principi di correttezza e diligenza. Non a caso, le norme di cui agli articoli 334, in tema di usufrutto legale, e 183 in tema di comunione legale, contemplano la possibilità della revoca per aver "male amministrato": formula, necessariamente generica e lata, che può concretarsi non solo per effetto di specifiche violazioni di legge, ma anche quando l'assolvimento della funzione non sia, nel complesso, improntato alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell'incarico, così da riuscire lesivo degli interessi che l'istituto mira a proteggere. In quest'ottica l'allegazione di singoli fatti si configura quale prova della negligenza – o, come nella specie, della mancanza di collaborazione tra coamministratori, ridondante perfino in ostruzionismo – piuttosto che quale *causa petendi* di un diritto eterodeterminato (come, tipicamente, un diritto di credito) la cui variazione comporti *mutatio libelli*.

Ciò premesso in sede concettuale, la lettura critica dell'atto di citazione in primo grado disvela un ampio spettro di violazioni a sostegno della domanda di revoca, per cattiva gestione del trust; corredato del riferimento analogico alle norme giuridiche, sopra ricordate, in tema di amministrazione di beni in regime di comunione. Sono chiaramente prospettati, tra l'altro, addebiti di conflitto di interessi e di omesso rendiconto, di depauperamento del patrimonio separato e di rifiuto di informazioni dovute al coamministratore.

Non diversa, qualitativamente, appare la descrizione delle condotte poste a base della domanda riconvenzionale della Fioroni, volta, reciprocamente, alla dichiarazione di decadenza dell'ex coniuge dalla carica di coamministratore per violazione di obbligo fiduciario (breach of trust), che, seppur concisamente, fa riferimento alla renitenza del Rosnati ad una collaborazione leale nella gestione, ostativa alla realizzazione delle finalità del trust, nell'interesse dei figli minori.

Appare quindi esatta la conclusione trattata dalla Corte d'Appello di Milano che il ventaglio di censure attinenti alla *causa petendi* della corretta gestione patrimoniale (concetto essenzialmente unitario) non si debba frantumare nell'analitica specificazione dei singoli episodi: come tale, insuscettibile d'integrazione, a pena d'iammissibile *mutatio libelli*.

(*omissis*)

Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti, con compensazione integrale delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

- Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.